

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 196}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CASINI CARLO**

Presentata il 19 luglio 1983

Riforma del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende sottoporre all'attenzione del Parlamento l'indilazionabile riforma del nostro processo penale. È inutile qui fare la storia di tale riforma, già varata dal Parlamento con la legge delega 3 aprile 1974, n. 108, delega ormai scaduta e riproposta poi nella trascorsa legislatura con il disegno di legge n. 845, fermatosi poi dopo un approfondito esame da parte della Commissione giustizia della Camera alle soglie della discussione in aula. Appare certo comunque che la riforma del nostro codice di procedura penale si manifesta sempre più con carattere di urgenza, tenuto conto da un lato del notevole incremento delle manifestazioni criminose penalmente sanzionate e dall'altro dell'esplicita lentezza del nostro sistema processuale. Soprattutto quest'ultimo aspetto ha formato oggetto di critiche anche in sede internazionale essendo stata più volte sottolineata la violazione da parte nostra del principio contenuto nell'arti-

colo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, secondo cui ogni individuo ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole (vedasi in particolare il rapporto annuale del 1981 di *Amnesty International*, Londra 1981 (pagg. 304-306).

La presente proposta fa tesoro dell'imponente lavoro svolto con notevole impegno dal Comitato ristretto istituito in seno alla Commissione giustizia della Camera dei deputati nella trascorsa legislatura e ripropone il testo a suo tempo approvato con talune modifiche che ci sembrano essenziali, allo scopo di adeguare la normativa alle più pressanti necessità di una rapida amministrazione della giustizia, ferma restando la fondamentale esigenza della ricerca della verità storica. Dai più recenti fenomeni di criminalità organizzata e dal correlativo svolgimento delle indagini, di cui anche la stampa si è frequentemente interessata, si

IX. LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

trae il convincimento sicuro che deve essere potenziata, anche sotto il profilo della rilevanza probatoria, la preliminare attività di polizia giudiziaria, svolta dal pubblico ministero o comunque sotto la sua direzione, essendo incontestabile che tali risultanze spesso coincidono con il reale svolgimento dei fatti. In particolare costituisce constatazione ovvia che le dichiarazioni dei protagonisti dei più clamorosi episodi di criminalità organizzata appaiono oltre modo preziose non solo per il proseguimento delle indagini, ma anche per la formulazione di un giudizio non inquinato da fattori estranei.

In siffatta prospettiva sono state apportate modifiche alle direttive n. 32, 35, 38 e 52 dell'originario disegno di legge approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati. Le proposte modifiche mirano essenzialmente ad una maggiore snellezza del procedimento, senza sostanzialmente intaccare il principio della garanzia difensiva e a dare al giudice del dibattimento la possibilità di valutare tutto il materiale raccolto nelle preliminari indagini senza preclusioni di sorta.

A tal fine è stato eliminato nella direttiva n. 32 l'obbligo del pubblico ministero di presentare al giudice l'arrestato o il fermato, nonché l'obbligo del giudice di procedere alla convalida dell'arresto o del fermo. Tale adempimento può in verità essere attribuito al pubblico ministero, sia perché tale organo fa parte dell'autorità giudiziaria, alla quale l'articolo 13 della Costituzione attribuisce il compito della convalida dell'arresto o del fermo, sia perché, tenuto conto dell'attuale organizzazione degli uffici giudiziari, il pubblico ministero si trova nelle condizioni di poter intervenire con la necessaria sollecitudine che il tipo di provvedimento esige. L'intervento in materia del giudice si risolverebbe in verità in un ritardo nella valutazione dei requisiti di legittimità del provvedimento restrittivo, comportando una ripetizione dell'interrogatorio dell'arrestato o del fermato. D'altra parte le necessarie garanzie di controllo dell'operato della polizia giudizia-

ria appaiono pienamente soddisfatte attraverso la possibilità di riesame in termini di tempo brevissimo attraverso l'intervento del cosiddetto tribunale della libertà di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 532, istituto che dovrebbe essere inserito nella riforma.

Lo stesso criterio è stato seguito nel proporre la modifica della direttiva n. 35 nella parte in cui impone al pubblico ministero l'obbligo di richiedere al giudice l'autorizzazione alle intercettazioni telefoniche. Ragioni di coerenza e di praticità impongono che lo stesso pubblico ministero possa disporre tali intercettazioni, che sul piano dell'incidenza nella sfera privata del soggetto non differiscono dalle perquisizioni o dagli altri atti indicati nella stessa direttiva e che possono essere compiuti di propria iniziativa dallo stesso pubblico ministero.

La modifica proposta della direttiva n. 38 mira anch'essa ad una maggiore snellezza del procedimento. Premesso infatti che secondo la filosofia che sta alla base del nuovo processo penale, la prova deve essenzialmente formarsi al dibattimento, consegue che l'attività istruttoria del giudice deve essere limitata all'essenziale e pertanto è apparso inutile attribuire al giudice il compito di assumere testimonianze attraverso l'istituto dell'incidente istruttorio. L'intervento del giudice deve invece essere limitato all'assunzione di testimonianze a futura memoria ed allo svolgimento di perizie, mentre tutta la rimanente attività deve svolgersi nel dibattimento. Occorre infatti prevedere la riduzione di tutti quei meccanismi che al di fuori delle indagini preliminari rallentino la comparsa dell'imputato dinanzi al suo giudice naturale. La modifica infine della direttiva n. 52 mira a far sì che il giudice del dibattimento sia posto nelle condizioni di valutare tutto il materiale che la polizia e il pubblico ministero abbiano raccolto nel corso delle preliminari indagini, senza preclusioni di sorta. Una qualsiasi limitazione in proposito dettata da ragioni eminentemente formali e dal pregiudizio che il giudice possa

lasciarsi influenzare prima del dibattimento dalle informazioni raccolte dalla polizia o dal pubblico ministero finisce per costituire un ostacolo per la ricerca della verità storica del fatto, ricerca che invece è lo scopo essenziale del processo penale.

D'altra parte l'esperienza insegna che tale pregiudizio è per lo più infondato e comunque è da tener presente che in una materia così delicata, come quella oggetto del processo penale, la previsione di pre-

clusioni di carattere formale è estremamente pericolosa.

La proposta di legge è comunque aperta ai contributi di tutta le parti politiche, allo scopo di migliorarne le caratteristiche essenziali. L'auspicio fondamentale consiste tuttavia in rapida approvazione della medesima, affinché finalmente anche in Italia sia compiuta la storica scelta di civiltà giuridica, consistente appunto nel completo rinnovamento del nostro rito penale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare il nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo i principi e i criteri direttivi e con le procedure previsti dalla presente legge.

ART. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) adozione del metodo orale;

3) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; facoltà del pubblico ministero, dell'indiziato o dell'imputato, delle parti private e dei loro difensori di indicare elementi di prova e di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento;

4) previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento; competenza esclusiva del consiglio dell'ordine, in caso di abbandono della difesa, ad irrogare sanzioni disciplinari; nell'ipotesi di abbandono motivato da violazione di diritti della difesa, decisione sull'applicabilità delle sanzioni disciplinari dopo la pronuncia giurisdizionale definitiva nel procedimento durante il quale si è verificato l'abbandono; non irrogazione di sanzioni disciplinari anche nel caso di dichiarazione giurisdizionale di inesistenza di violazione

di diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine ritenga giustificato l'abbandono;

5) diritto dell'imputato di farsi assistere nell'interrogatorio dal difensore; diritto dell'imputato detenuto di conferire con il difensore immediatamente dopo essere stato per la prima volta interrogato dal magistrato; potere del magistrato, quando l'interrogatorio deve proseguire e in altri casi predeterminati di ritardare il colloquio con il difensore non oltre dieci giorni dall'inizio della detenzione;

6) non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità degli atti del processo; previsione di nullità insanabili;

7) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; possibilità che il giudice disponga l'adozione di una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla semplicità o limitata rilevanza degli stessi ovvero alla contingente indisponibilità dei mezzi meccanici o degli ausiliari tecnici;

8) semplificazione del sistema delle notifiche con possibilità di adottare anche nuovi mezzi di comunicazione;

9) effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato ed acquisizione, in ogni stato e grado del giudizio di merito e in contraddittorio, di elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto, con esclusione di informazioni generiche e di voci correnti;

10) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale e psichiatrica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonché, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegiabilità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa solo nei casi in cui sia necessario per accertare la sussistenza del reato; tutela dei diritti delle parti in ordine alla effettuazione delle perizie;

11) specificazione, nel dispositivo della sentenza, delle formule di assoluzione o di proscioglimento; abolizione della formula di assoluzione o di proscioglimento per insufficienza di prove; obbligo di pronunciare l'assoluzione o il proscioglimento dell'imputato ogniqualvolta la prova a suo carico sia insufficiente o contraddittoria;

12) determinazione della competenza per materia, tenendo conto sia della pena edittale — con esclusione degli aumenti derivanti dalla recidiva, dalla continuazione e dalle circostanze aggravanti comuni — sia della qualità del reato; in particolare attribuzione alla competenza del pretore delle contravvenzioni e dei delitti punibili con la pena della multa o con quella della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, nonché di altri delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza della Corte d'assise dei delitti punibili con la pena dell'ergastolo o con quella della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, di ogni delitto doloso, se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, nonché di altri delitti o categorie di delitti specificamente indicati; attribuzione alla competenza del tribunale dei reati non attribuiti alla competenza del pretore e della Corte d'assise;

13) disciplina dell'istituto della connessione, con eliminazione di ogni discrezionalità anche nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori e nel caso indicato nella direttiva n. 40; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

14) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; improponibilità del conflitto di competenza per reati connessi nella fase delle indagini preliminari; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento;

15) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi

e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto e determinazione del nuovo giudice competente secondo criteri predeterminati; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice originariamente competente; attribuzione al giudice del rinvio della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione;

16) attribuzione della competenza per i procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di indiziato, di imputato o di persona offesa dal reato a giudice appartenente a circoscrizione — da individuare secondo criteri predeterminati — diversa rispetto a quella di esercizio delle funzioni da parte del magistrato interessato;

17) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento; previsione che la scelta del giudice di rinvio, ove non avvenga nell'ambito della stessa circoscrizione, sia fatta tra le circoscrizioni contigue a quella del giudice la cui sentenza è stata annullata;

18) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

19) previsione della nomina di un difensore per la persona offesa dal reato che intenda costituirsi parte civile, secondo le norme sul patrocinio per i non abbienti;

20) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o per il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto ed alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

21) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

22) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;

23) statuizione che le sentenze di proscioglimento pronunciate nell'udienza preliminare non fanno stato nel giudizio civile;

24) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne danno la possibilità, con facoltà di concedere la provvisoria esecuzione quando ricorrono giustificati motivi; obbligo del giudice penale, quando la predetta possibilità non sussiste, di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile; provvisoria esecuzione del relativo provvedimento; facoltà del giudice di appello di sospendere in ogni caso la provvisoria esecuzione in pendenza di impugnazione;

25) previsione che il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano ugualmente nell'impugnazione relativamente alle sole disposizioni delle sentenze impuginate che concernono gli interessi civili;

26) provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello, relativamente alle disposizioni concernenti la azione civile; facoltà della Corte di cassazione, in pendenza di ricorso, di sospendere la predetta esecuzione se sussiste il pericolo di grave e irreparabile danno;

27) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

28) possibilità della trasmissione, in casi predeterminati, di informazioni e di copie di atti coperti da segreto su richiesta di altra autorità giudiziaria, del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro di grazia e giustizia;

29) potere-dovere della polizia giudiziaria di prendere notizia dei reati, di impedire che essi vengano portati ad ulteriori conseguenze, di compiere, prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, compresi i riconoscimenti di persona, di provvedere, in casi predeterminati di necessità e di urgenza, a perquisizioni o a sequestri, nonché di raccogliere, nella immediatezza del fatto, ogni indicazione utile ai fini della ricostruzione del fatto e della individuazione del colpevole; potere della polizia giudiziaria di assumere dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato, sul luogo e nell'immediatezza del fatto, anche senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini; facoltà della polizia giudiziaria, prima che il pubblico ministero abbia impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini, di assumere dall'indiziato che non si trovi in stato di arresto o di fermo, alla presenza del difensore, sommarie informazioni utili a ricercare e ad assicurare le fonti di prova; potere-dovere della polizia giudiziaria di svolgere tutte le attività di indagine necessarie per assolvere alle direttive impartite dal pubblico ministero, nonché di compiere gli atti ad essa specificamente delegati dal pubblico ministero;

30) obbligo della polizia giudiziaria di arrestare colui che è colto nella flagranza di un reato per il quale è obbligatoria la custodia in carcere; facoltà della polizia giudiziaria di procedere all'arresto in flagranza nei casi di delitti punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, solo se la misura è giustificata dalla gravità o dalle circostanze del fatto o dalla pericolosità del soggetto; esercizio facoltativo del potere di arrestare il minore colto nella flagranza di un grave delitto; obbligo della polizia giudiziaria di fermare, al di fuori dei casi di flagranza, colui che è fortemente indiziato di gravi delitti quando vi è fondato sospetto di fuga; obbligo della polizia giudi-

ziaria di porre a disposizione del pubblico ministero le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini stabiliti dall'articolo 13 della Costituzione;

31) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, la notizia del reato e di indicargli le fonti di prova via via acquisite; obbligo della polizia giudiziaria di documentare secondo specifiche modalità, anche sommariamente, l'attività compiuta;

32) obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, quando non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'arresto o per il fermo; obbligo del pubblico ministero di interrogare l'arrestato o il fermato, con l'assistenza all'interrogatorio del difensore, e di decidere sulla convalida o meno dell'arresto o del fermo e sulla loro eventuale conversione, ai sensi della direttiva n. 53, in una delle misure di coercizione ivi previste;

33) assunzione della qualità di indiziato di reato per la persona che è arrestate o fermata o alla quale nella notizia di reato questo è attribuito o nei confronti della quale in qualunque momento delle indagini preliminari vengono svolte investigazioni; obbligo del pubblico ministero di iscrivere immediatamente il nominativo di ogni indiziato e gli estremi di reato per cui sono in corso le indagini in apposito registro custodito negli uffici della procura della Repubblica o della pretura; obbligo del pubblico ministero di adeguare l'iscrizione ogni qualvolta sia mutato il titolo di reato per il quale sono in corso le indagini; facoltà di chi vi abbia interesse di richiedere, direttamente o a mezzo di un difensore, gli estremi delle iscrizioni suddette che personalmente lo riguardano e suo diritto di conoscerli dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla prima iscrizione;

34) assunzione della qualità di imputato per la persona alla quale è formalmente notificato un capo di imputazione;

35) potere-dovere del pubblico ministero di compiere indagini in funzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale e dell'accertamento del fatto, ivi compresi gli elementi favorevoli all'indiziato o all'imputato; potere del pubblico ministero di raccogliere informazioni anche dall'indiziato o dall'imputato, di procedere a confronti, a riconoscimenti di persone o di cose, a perquisizioni, a sequestri, ad accertamenti tecnici, ad ispezioni e ad intercettazioni telefoniche; potere del pubblico ministero di avvalersi per le indagini della polizia giudiziaria, che non può essere delegata ad assumere informazioni dall'indiziato o dall'imputato, né ad effettuare il confronto con i medesimi; obbligo del pubblico ministero di documentare secondo specifiche modalità l'attività compiuta;

36) diritto della persona indiziata o imputata di nominare un difensore, che ha facoltà di assistere all'interrogatorio di essa, ai confronti con la stessa, alle perquisizioni, ai sequestri, agli accertamenti tecnici, ai riconoscimenti di cose ed alle ispezioni, esclusa l'ispezione corporale; obbligo del pubblico ministero di comunicare alla persona indiziata e, in copia, alla persona offesa gli estremi dei reati per cui sono in corso le indagini, con l'avviso che saranno compiuti atti cui il difensore ha diritto di assistere o con l'avviso del deposito di atti di cui il difensore ha diritto di prendere visione e comunque non oltre trenta giorni dalla assunzione della qualità di indiziato;

37) previsione, secondo specifiche modalità, per gli enti e per le associazioni titolari di interessi lesi dal reato, della legittimazione ad intervenire nel processo, con il consenso della eventuale persona offesa e con poteri analoghi a quelli della parte civile;

38) potere del pubblico ministero e del difensore, nel corso delle indagini preliminari e quando si tratta di testimonianze a futura memoria o comunque non rinviabili al dibattimento ovvero di altri atti non rinviabili al dibattimento, di chiedere al giudice, nelle forme dell'incidente

istruttorio di procedere all'assunzione di tali testimonianze, nonché all'esame dell'indiziato o dell'imputato, ad atti di confronto, a ricognizioni, ad esperimenti giudiziari ed a perizie, con la partecipazione a tali atti del pubblico ministero e del difensore;

39) potere di avocazione da parte del procuratore generale da esercitarsi solo nel caso indicato nella direttiva n. 43;

40) potere del pubblico ministero di richiedere al giudice il giudizio immediato nei casi in cui vi siano rilevanti elementi di prova e non si rendano necessarie particolari indagini, entro sessanta giorni dalla commissione del reato, previo interrogatorio dell'indiziato o dell'imputato; potere-dovere del giudice di decidere senza alcuna formalità, sulla richiesta del pubblico ministero, disponendo il giudizio immediato se ne ricorrono le condizioni ovvero rimettendo gli atti al pubblico ministero; potere del pubblico ministero nei casi di arresto in flagranza di presentare l'imputato direttamente al tribunale non oltre il termine di dieci giorni dall'arresto; potere-dovere del pubblico ministero nei casi sopra indicati di richiedere e del giudice di disporre, quando relativamente ad alcuni reati esistono le condizioni per procedere a giudizio immediato, l'esclusione della loro connessione con altri reati per i quali le suddette condizioni non esistono, salvo che ciò non pregiudichi gravemente le indagini;

41) previsione che il pubblico ministero, ottenuto il consenso dell'indiziato o dell'imputato, e questi ultimi ottenuto il consenso del pubblico ministero, possano chiedere al giudice, in apposita udienza o all'udienza preliminare o nel giudizio fino a che non ne siano state compiute le formalità di apertura, l'applicazione — nei casi consentiti — di sanzioni sostitutive della detenzione previste dalla legge ovvero di una pena detentiva in misura pari a quella minima edittale del reato per cui si procede, diminuita di un terzo e comunque non superiore a tre mesi di reclusione o di arresto; previsione che il giudice, se ritiene di accogliere la richie-

sta, provvede con sentenza non appellabile; previsione, nei casi anzidetti, della estinzione del reato;

42) previsione di un procedimento per decreto, emesso dal giudice su richiesta del pubblico ministero, solo per condanne a pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di pena detentiva, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

43) obbligo del pubblico ministero di concludere le indagini preliminari entro sessanta giorni dalle iscrizioni di registro di cui alla direttiva n. 33; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere al giudice proroga del suddetto termine per la complessità delle indagini; potere-dovere del giudice di concedere la proroga, con decreto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle indagini e comunque per non più di centoventi giorni; potere-dovere del pubblico ministero di chiedere al giudice eventuali ulteriori proroghe che si rendano necessarie; obbligo in tal caso del magistrato che esercita le funzioni di pubblico ministero di previamente informare il procuratore della Repubblica ed il procuratore generale, i quali, con provvedimento motivato, in caso di inattività, possono, rispettivamente, assegnare il procedimento ad altro magistrato o avocarlo; potere-dovere del giudice dopo aver eventualmente sentito l'indiziato o il suo difensore, ove ne abbiano fatta richiesta, di concedere ulteriori proroghe per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle indagini e comunque per non più di centottanta giorni per ciascuna proroga ovvero di fissare l'udienza preliminare; obbligo del pubblico ministero nel termine di sessanta giorni o in quello successivamente prorogato, e comunque entro due anni dalle iscrizioni di registro di cui alla direttiva n. 33, di chiedere al giudice l'archiviazione ovvero, formulata l'imputazione, la fissazione dell'udienza preliminare; potere del pubblico ministero, anche dopo la richiesta di fissazione della suddetta udienza, di compiere ulteriori indagini;

44) potere-dovere del giudice di decidere sulla archiviazione degli atti richiesti dal pubblico ministero per manifesta infondatezza della notizia di reato, per improcedibilità dell'azione penale, per estinzione del reato o per essere ignoti di autori del reato;

45) facoltà della persona offesa dal reato di richiedere che non si proceda ad archiviazione senza avvisarla e conseguente obbligo del pubblico ministero di comunicare alla stessa la richiesta di archiviazione; facoltà della persona offesa dal reato, entro breve termine dalla suddetta comunicazione, di formulare al giudice richiesta motivata di fissazione dell'udienza preliminare, che il giudice accoglie se non ritiene di dover disporre l'archiviazione;

46) obbligo del giudice di tenere, entro brevissimo termine, l'udienza preliminare quando lo richiede il pubblico ministero ai sensi della direttiva n. 43 ovvero, nei casi di richiesta di archiviazione, quando non ritiene di accoglierlo o quando accoglie la richiesta di fissazione dell'udienza preliminare della persona offesa; obbligo del giudice di notificare immediatamente all'indiziato, all'imputato ed alla persona offesa dal reato il provvedimento di fissazione dell'udienza preliminare, con l'indicazione — salvo i casi di richiesta di archiviazione — dell'imputazione; potere del pubblico ministero nell'udienza preliminare di modificare l'imputazione e di procedere a nuove contestazioni; obbligo del giudice di sentire nell'udienza preliminare le parti comparse;

47) potere del giudice di pronunciare nell'udienza preliminare;

a) decreto di archiviazione;

b) sentenza di incompetenza con indicazione del giudice competente;

c) sentenza di proscioglimento;

d) sentenza ai sensi della direttiva n. 41;

e) sentenza di merito appellabile — per categorie di reato predeterminate — se vi è richiesta dell'imputato, con il consenso del pubblico ministero, che il processo venga definito nell'udienza preli-

minare ed il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, eventualmente compiendo quelli necessari nelle forme previste dalla direttiva n. 48, con obbligo per il giudice, nel caso di condanna, di irrogare la pena diminuita di un terzo; previsione che la sentenza fa stato nel giudizio civile soltanto quando la parte civile consente all'abbreviazione del rito;

f) ordinanza di rinvio a giudizio nella quale sia determinata l'imputazione e siano indicati gli elementi a carico dell'imputato;

48) potere del giudice dell'udienza preliminare, nel caso in cui lo stato degli atti non ritenga di poter accogliere la richiesta del pubblico ministero di archiviazione o di rinvio a giudizio o di prosciogliere l'imputato e il pubblico ministero non richieda di compiere ulteriori indagini, di disporre gli atti assolutamente indispensabili per la propria decisione rinviando, se necessario, entro un brevissimo termine predeterminato nel massimo, ad altra udienza, nella quale deve in ogni caso adottare uno dei provvedimenti previsti nella direttiva n. 47; facoltà del giudice di avvalersi della polizia giudiziaria;

49) previsione del compimento di atti del pubblico ministero o del giudice per rogatoria;

50) impugnabilità delle sentenze di proscioglimento di cui alla lettera c) della direttiva n. 47 davanti ad un giudice collegiale, che decide in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti; ricorribilità per cassazione delle sentenze di cui alla direttiva n. 41;

51) determinazione delle forme, con idonee garanzie per l'indiziato, in cui può essere esercitata l'azione penale per fatti precedentemente oggetto delle sentenze di proscioglimento di cui alla lettera c) della direttiva n. 47; previsione dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale per fatti precedentemente oggetto di provvedimento di archiviazione;

52) trasmissione al giudice del dibattimento del provvedimento che dispone il giudizio immediato o il rinvio a giudizio con tutti gli atti compiuti dalla polizia

giudiziaria o dal pubblico ministero e dal giudice negli incidenti istruttori e nell'udienza preliminare;

53) previsione di diverse misure di coercizione personale, fino alla custodia in carcere, e di misure di coercizione reale; potere-dovere del pubblico ministero di richiedere e del giudice di disporre le misure di coercizione personale a carico dell'indiziato o dell'imputato nei cui confronti ricorrano sufficienti elementi di colpevolezza, quando egli si sia dato alla fuga o vi sia fondato timore che stia per darsi alla fuga ovvero quando sussistano inderogabili esigenze attinenti alle indagini o di tutela della collettività e per il tempo indispensabile; divieto di disporre misure di coercizione che limitano la libertà personale se il reato per il quale si procede è punito con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni; obbligo di disporre la custodia in carcere dell'indiziato o dell'imputato: *a)* di delitti consumati o tentati punibili — senza tener conto delle circostanze aggravanti comuni né delle attenuanti, fatta eccezione per la minore età — con la reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; *b)* dei delitti di cui ai capi primo e secondo del titolo I del libro II del codice penale, dei delitti di cui alle leggi 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni, e 22 dicembre 1975, n. 685, e dei delitti determinati o aggravati da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, qualora tutti i suddetti reati siano punibili con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a nove anni; divieto di revocare, in tali ipotesi, la misura della custodia in carcere o di sostituirla con una diversa misura di coercizione personale, se non per gravi motivi di salute o perché l'ulteriore custodia in carcere risulta non proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; reclamo nel merito contro il provvedimento che decide sulla misura di coercizione, nonché contro quello che dispone la convalida del fermo o dell'arresto, dinanzi al tribuna-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le in camera di consiglio e ricorribilità per cassazione; previsione dell'immediata esecutività del provvedimento che pone in libertà l'imputato;

54) determinazione della durata massima delle misure di coercizione che limitano la libertà personale, fino alla fissazione del dibattimento di primo grado, nella misura di un anno relativamente ai reati per cui è obbligatorio disporre la custodia in carcere e nella misura di sei mesi negli altri casi; potere-dovere del giudice di disporre, nei casi di necessità, su richiesta del pubblico ministero, una o più proroghe, per un periodo non superiore ai sei mesi per ciascuna proroga e complessivamente ai diciotto mesi; previsione di ulteriore durata, per un periodo massimo di tre anni, delle misure di coercizione suddette fino alla sentenza definitiva; previsione della scarcerazione automatica alla scadenza dei termini sopra previsti;

55) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

56) previsione che, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini, il giudice possa disporre misure cautelari; previsione di sanzioni in caso di inosservanza dolosa di tali misure;

57) potere del giudice dell'udienza preliminare e del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale nei casi, alle condizioni e con i limiti previsti nella direttiva n. 53;

58) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

59) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto, prima di queste, funzioni di pubblico ministero o di giudice che ha emesso uno dei provvedimenti indicati nella direttiva n. 47; divieto di esercitare le funzioni di giudice in altro grado per il magistrato che ha già preso parte allo stesso procedimento, giudicando nel merito o svolgendo funzioni di pubblico ministero;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

60) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di pubblico ministero nella fase dibattimentale;

61) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti, salvo che siano irrilevanti;

62) previsione che il pubblico ministero o il giudice al quale venga opposto dai pubblici ufficiali, dai pubblici impiegati e dagli incaricati di pubblico servizio il segreto di Stato ne chieda conferma al Presidente del Consiglio dei ministri; previsione che, in caso di conferma della segretezza, ove la conoscenza di quanto oggetto del segreto sia essenziale per la definizione del processo, venga dichiarato di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato; previsione del segreto professionale, anche di quello giornalistico, relativamente alle fonti delle notizie rese pubbliche, nei casi in cui gli estremi delle notizie stesse siano altrimenti verificabili;

63) possibilità di revoca, nel contraddittorio tra tutte le parti, dei provvedimenti di ammissione della prova;

64) esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo, che decidono immediatamente sulle eccezioni; potere del presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, o del giudice singolo di indicare alle parti temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità e di rivolgere domande dirette all'imputato, ai testimoni ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame; potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova;

65) obbligo del giudice del dibattimento di assumere, salvo che risultino superflue, le prove indicate a discarico

dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

66) previsione, a condizioni specificamente determinate, del diritto delle parti di richiedere e del potere del giudice di disporre, anche d'ufficio, la lettura in dibattimento degli atti di cui alla direttiva n. 52; facoltà delle parti di utilizzare, per le opportune contestazioni, gli atti assunti dal pubblico ministero cui il difensore ha diritto di assistere, nonché le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero nel corso delle perquisizioni ovvero nella immediatezza del fatto ai sensi della direttiva n. 29; potere del giudice, ove sia necessario, di disporre l'esibizione di tali atti;

67) potere del pubblico ministero nel dibattimento di chiedere e del giudice di disporre la modifica dell'imputazione e nuove contestazioni;

68) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante; decorrenza del termine per l'impugnazione dalla data della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento;

69) riconoscimento del diritto di impugnazione dell'imputato assolto che ne abbia interesse;

70) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione;

71) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

72) esclusione dell'istituto del'appello incidentale;

73) ammissibilità dei nuovi motivi dell'impugnazione;

74) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

75) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti;

76) rinnovazione del dibattimento nel giudizio d'appello su richiesta delle parti o d'ufficio, se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

77) facoltà della difesa dell'imputato di svolgere le conclusioni davanti alla Corte di cassazione;

78) previsione della dichiarazione in camera di consiglio della inammissibilità delle impugnazioni;

79) obbligo di notificare al difensore, a pena di nullità, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

80) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti;

81) possibilità di valutare la continuazione tra reati anche in fase di esecuzione, quando essa non sia stata precedentemente esclusa per ragioni di merito o di legittimità;

82) coordinamento con i principi generali del nuovo processo penale dei procedimenti di sorveglianza e di esecuzione, anche attraverso la regolamentazione delle competenze degli organi;

83) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; competenza per il giudizio di revisione della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garan-

zia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione;

84) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

85) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale;

86) disciplina del processo davanti al pretore ispirato ai principi generali di cui alle direttive precedenti, secondo criteri di massima semplificazione, con esclusione dell'udienza preliminare e con possibilità di incidenti istruttori solo in casi eccezionali; distinzione delle funzioni di pubblico ministero e di giudice; modifica dell'ordinamento giudiziario al fine di garantire tale distinta attribuzione di funzioni, prevedendo che nelle sedi in cui ciò non sia possibile le funzioni di giudice sono attribuite alla competenza dei magistrati delle preture unificate o mandamentali viciniiori;

87) disciplina del processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del reato ispirata ai principi generali del nuovo processo penale, con le modificazioni ed integrazioni imposte dalle particolari condizioni psicologiche del minore, dalla sua maturità e dalle esigenze della sua educazione, nonché, in particolare, dall'attuazione dei seguenti criteri:

a) non operatività della connessione tra procedimenti concernenti imputati minorenni al momento della commissione del fatto e procedimenti concernenti imputati maggiorenni; non operatività della connessione tra procedimenti per reati commessi dallo stesso imputato, rispettivamente quando era minore e quando era maggiore degli anni diciotto;

b) non ammissibilità, nel processo penale, dell'esercizio dell'azione civile per

le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato; conseguente esclusione della efficacia vincolante della sentenza penale nel separato giudizio civile;

c) esclusione della pubblicità delle udienze penali negli organi della magistratura minorile e divieto di pubblicazione e di divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione della persona indiziata, imputata o condannata;

d) obbligo del giudice di illustrare all'imputato minorenni il contenuto e le ragioni della sentenza;

e) esclusione dell'iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti penali adottati nei confronti dei minorenni; istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di uno speciale casellario per l'iscrizione dei provvedimenti penali nei confronti dei minorenni nati nel distretto; invio al casellario giudiziale, al compimento del diciottesimo anno di età, delle iscrizioni dei provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa, ed eliminazione di tutte le altre iscrizioni;

f) previsione che il giudice nell'udienza preliminare possa prosciogliere per qualsiasi motivo — anche per la non imputabilità, ai sensi dell'articolo 98 del codice penale, e per la concessione del perdono giudiziale —, possa irrogare pene solo pecuniarie e sanzioni sostitutive e possa adottare, in caso di urgenza e in via provvisoria, provvedimenti civili di competenza dell'autorità giudiziaria minorile a protezione del minorenni imputato; previsione che contro i provvedimenti adottati nell'udienza preliminare il pubblico ministero, il difensore, l'imputato, uno dei genitori o il tutore possano proporre opposizione, in termini brevissimi, davanti al tribunale per i minorenni;

g) applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive, anche in base alla pena irrogata in concreto;

h) esercizio facoltativo del potere di arresto in flagranza o di fermo solo

per gravi delitti; potere del giudice di disporre la custodia in carcere, anche se prevista dalla legge come obbligatoria, solo in relazione a gravi ed assolute esigenze istruttorie o se sussistono gravi esigenze di tutela della collettività; non applicabilità delle disposizioni che escludono la revoca o la sostituzione della custodia in carcere;

i) riduzione della durata massima delle misure di coercizione personale, rispetto a quella prevista dalla direttiva numero 54; ulteriore riduzione per gli imputati minori di sedici anni;

l) attribuzione al tribunale per i minorenni del potere di concedere la liberazione condizionale;

88) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari sull'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

89) adeguamento di tutti gli istituti processuali e dell'ordinamento giudiziario ai principi e criteri innanzi determinati;

90) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere il testo del nuovo codice di procedura penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in

gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

Il parere deve essere espresso entro sessanta giorni.

Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere di cui ai precedenti commi, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo del nuovo codice alla commissione parlamentare per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

Il Governo procede all'approvazione definitiva del nuovo codice di procedura penale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare fino a tre mesi prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché le norme previste dalle direttive n. 86 e n. 89 dell'articolo 2 relative alla modifica dell'ordinamento giudiziario.

Si applicano la procedura ed i termini previsti dall'articolo 3, ma il termine di cui al secondo comma del predetto articolo è ridotto alla metà.

Le norme previste dal presente articolo entrano in vigore contestualmente all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

ART. 5.

La commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo 3 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 4.

ART. 6.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1983 la spesa di lire 50 milioni e per l'esercizio finanziario 1984 la spesa di lire 270 milioni da iscriversi nello stato di

previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; per la preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di funzionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

ART. 7.

La spesa prevista nel precedente articolo graverà, per l'anno 1983, sul capitolo n. 1107 e, per l'anno 1984, sui capitoli nn. 1094 e 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.